



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 gennaio 2008

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione di cui all'art. 27, comma 2, previgente (oggi art. 30) dello Statuto della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva

- il sig. Massimo CELLINO, Presidente del consiglio di amministrazione della Soc. Cagliari Calcio,

per aver violato l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva;

per violazione di cui dell'art. 2 comma 4 del C.G.S. previgente, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del Codice di giustizia sportiva

- la società CAGLIARI CALCIO S.p.A.

a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 5, comma 1 del C.G.S., (già art. 3 comma 1 del C.G.S.)

- Gianluca GRASSADONIA, calciatore tesserato per la società SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A.

per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Massimo Cellino, presidente della Soc. Cagliari e della stessa società;

per violazione dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. (già art. 2, comma 4 CGS)

- SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A.

a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato.